

**LINEE GUIDA OPERATIVE PER IL CONCORDATO  
DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA  
EX ART. 599 BIS C.P.P.**

condivise dai magistrati della Corte di Appello di Venezia e della Procura Generale di Venezia, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e dalle Camere Penali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

In linea generale il difensore che intenda ricorrere all'applicazione del concordato anche con rinuncia ai motivi d'appello, si munirà di procura speciale ovvero - in mancanza della stessa - curerà di rendere edotto il proprio assistito, libero o detenuto, della necessità di comparire in dibattimento allo scopo di confermare la volontà di applicazione della norma suindicata approvando e/o confermando, in maniera esplicita, la richiesta del difensore.

La richiesta accompagnata dalla procura speciale, sarà preferibilmente proposta per iscritto dal difensore, una volta concordato ogni aspetto della richiesta stessa con il pubblico ministero individuato come sotto (con articolazione precisa del calcolo della pena, onde permettere alla Corte il vaglio di cui al comma 3 della norma sopra citata, e/o precisazione puntuale dei limiti dell'accordo specie quando questo non abbia, quale unico oggetto, la mera riqualificazione della pena).

In linea di principio il difensore si premurerà di contattare anticipatamente (via telefono e/o via mail):

il pubblico ministero designato per l'udienza (conseguendone che sarà cura della segreteria inviare tempestivamente, via pec, il programma mensile di udienza ai consigli dell'ordine ed alle camere penali);

il pubblico ministero designato per il "visto" delle sentenze del tribunale interessato dalla pronuncia, qualora - come astrattamente ipotizzabile - la determinazione a ricorrere alla procedura sia già maturata in data antecedente alla fissazione dell'udienza (conseguendone che analogamente la segreteria trasmetterà, via pec, il prospetto periodico contenente l'indicazione dei sostituti competenti a "vistare" le sentenze dei tribunali nel distretto); le richieste pervenute prima della fissazione in



udienza dei corrispondenti processi saranno oggetto di peculiare tempestiva valutazione.


Una volta intervenuto l'accordo tra pubblico ministero e difensore sarà cura di quest'ultimo - salvo diversa intesa con il pubblico ministero - depositare al più presto l'accordo scritto, nella cancelleria della sezione penale dove è pendente il processo, così da consentire al presidente di sezione di poter pianificare il ruolo di udienza o, quanto meno, lo svolgimento della stessa anche in riferimento alla condivisione o meno, da parte della Corte, dei termini dell'accordo; in riferimento alle istanze presentate preferibilmente almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata, la Corte comunicherà tempestivamente l'eventuale mancato accoglimento della proposta di concordato, così da permettere alle parti una adeguata preparazione del processo.

Nell'ipotesi in cui il pubblico ministero, all'esito della valutazione dei motivi di impugnazione, ritenga condivisibili uno o più motivi dell'appello proposto dalla difesa dell'imputato, potrà tempestivamente contattare di iniziativa la difesa, onde verificare la praticabilità di un possibile concordato ex art. 599 bis c.p.p.

Venezia, 28 febbraio 2019

Il Presidente della Corte di Appello

Dott.ssa Ines Maria Luisa Marini



Il Presidente dell'Ordine  
degli Avvocati di Venezia

Avv. Giuseppe Sacco



Il Procuratore Generale della Repubblica

Dott. Antonio Mura



Il Presidente del Consiglio dei Presidenti  
delle Camere Penali del Veneto

Avv. Rachele Nicolini

